

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3561

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative

Presentato il 10 marzo 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — Nel campo della formazione professionale le regioni, come stabilito dalla legge n° 845 del 1978, operano sia direttamente sia per il tramite di convenzioni con enti o imprese

Rilevante è stato ed è tuttora il ruolo, nell'area convenzionata, degli enti di formazione professionale a carattere nazionale, i quali assicurano un elevato grado di omogeneità nei contenuti didattici ed un proficuo collegamento e trasferimento delle varie esperienze formative fra le diverse regioni

La citata legge-quadro ha previsto, inoltre, lo svolgimento, tra l'altro, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di attività di ricerca, di

sperimentazione e di studio finalizzate alla definizione e qualificazione dei programmi formativi e delle tecnologie didattiche, secondo le fasce professionali emergenti dalle osservazioni del mercato del lavoro

In tali attività si è manifestato particolarmente utile il contributo fornito dagli enti di formazione professionale a carattere nazionale, che sono dotati, nella generalità dei casi, di centri di coordinamento delle attività formative, idonei a valutare i risultati conseguiti ed a migliorarne le modalità tecnico-operative

Si ritiene pertanto indispensabile favorire il mantenimento di strutture, facenti capo ad organismi senza fini di lucro, specificamente finalizzate agli obiettivi

sopraindicati, al fine di potersene avvalere, quali strumenti funzionali alla qualificazione dell'intero settore.

A tale scopo è necessario provvedere, con adeguati finanziamenti a carico del bilancio del Ministero del lavoro (Fondo per la mobilità dei lavoratori di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675), alla copertura delle spese di gestione sostenute dalle strutture centrali degli enti medesimi, spese che non possono essere coperte dai contributi regionali.

Per quanto attiene agli oneri conseguenti, si è ritenuto di non far gravare la relativa copertura sul bilancio dello Stato, ma di proporre una parziale, limitata diversa destinazione — per l'importo necessario — delle disponibilità che si formano annualmente per le gestioni integrative dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della citata legge n. 845 del 1978.

A tal fine è stato predisposto l'accluso disegno di legge.

Nell'articolo 1, vengono definite le finalità del provvedimento, cioè l'assegnazione di un contributo alle spese generali di amministrazione per le attività di coordinamento delle strutture periferiche (comma 1), e specificati i requisiti di cui devono essere in possesso gli enti interessati per beneficiare dei contributi previsti (comma 2).

Viene altresì assicurato (comma 3) un più incisivo controllo sugli enti con

personalità giuridica, beneficiari dell'intervento, prevedendo la costituzione di collegi sindacali nei quali sia assicurata la presenza dei rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

Gli articoli 2 e 3 contengono le disposizioni relative alle modalità di erogazione dei contributi, condizionandoli alla presentazione tempestiva di una motivata richiesta ed al controllo dei rendiconti relativi all'utilizzazione dei contributi stessi. Viene, altresì, previsto l'espletamento di ispezioni *in loco*.

Con l'articolo 4 viene determinato l'onere finanziario annuale relativo all'applicazione della legge e l'onere conseguente alla definizione di talune partite rimaste sospese all'atto della soppressione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

Tali oneri gravano sul Fondo per la mobilità della manodopera sul quale — come è noto — la legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, ha inteso far gravare il finanziamento di tutte le attività di competenza statale (articolo 22). Le somme occorrenti vengono fatte affluire su detto Fondo mediante prelievo delle risorse dalla gestione integrativa dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della citata legge n. 845 del 1978, che presenta sufficienti disponibilità annuali.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può concedere agli enti privati, che svolgono attività rientranti nell'ambito delle competenze statali di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale.

2. Possono usufruire degli interventi di cui al comma 1 gli enti privati che: non perseguono scopi di lucro; hanno carattere nazionale; operano in più di una regione; sono dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3. Gli enti di cui ai commi 1 e 2 aventi personalità giuridica provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche, prevedendo, qualora mancante tra i propri organi, la costituzione di un collegio di sindaci del quale fanno parte due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato.

ART. 2.

1. L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è effettuata sulla base di richieste presentate dagli enti entro il 30 aprile di ogni anno.

2. L'entità dei contributi è determinata tenendo conto delle strutture organizzative dell'ente, del volume e della qualità delle attività di cui all'articolo 1, comma 1.

ART. 3.

1. Il controllo in ordine all'utilizzo dei contributi erogati viene effettuato sulla base di appositi rendiconti che gli enti sono tenuti a presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.

2. Il controllo deve essere svolto anche mediante ispezioni presso le sedi centrali di detti enti per l'esame dei registri e dei documenti comprovanti l'entità delle spese effettuate.

ART. 4.

1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, determinate in lire dodici miliardi per l'anno 1986 — di cui lire sei miliardi per i residui oneri finanziari derivanti dalla soppressa gestione del Fondo per l'addestramento professionale lavoratori — e in lire sei miliardi annui a decorrere dall'anno 1987, fanno carico al Fondo per la mobilità della manodopera di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

2. Per provvedere all'onere indicato nel comma precedente, il Fondo per la mobilità della manodopera viene integrato delle somme occorrenti mediante versamenti da effettuare a carico delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.